



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PALERMO
GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

In persona del giudice Giuliano Castiglia;
nel procedimento indicato in epigrafe;
all'esito del giudizio svoltosi nelle forme di cui agli artt. 438 e ss. c.p.p.;

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Pronuncia la seguente

SENTENZA

1.

[Redacted]

PRESENTE

2.

[Redacted]

PRESENTE

3.

[Redacted]

PRESENTE

4.

[Redacted]

5.

[Redacted]

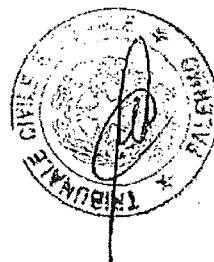
[Redacted]

IMPUTATI

A) dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 600 bis, comma 1°, e 61° n. 11) c.p. perché, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, induceva alla prostituzione e comunque favoriva, gestiva e traeva profitto dalla prostituzione della figlia minore

Condotte consistite, in particolare, nell'accompagnare la persona offesa ad incontri

reg. sent.
n. _____ / _____ C.P.
Dep. il _____
Irrev. il _____
Redatta scheda il _____
Comunicata al PM in sede il _____
Avvisato il P.G. il _____
Visto del P.G. il _____
Comunicata al PM in sede per l'esecuzione il _____



dalla stessa appositamente organizzati con [REDACTED], inducendola a compiere con quest'ultimo rapporti sessuali completi, al fine di trarre da ciò profitto economico.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11) c.p. per aver commesso il fatto con abuso della propria autorità genitoriale.

Fatti commessi a [REDACTED] in epoca anteriore e prossima al 06.08.2021.

Al) dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 600 bis, comma 1°, e 61° n. 11) c.p. perché, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, induceva alla prostituzione e comunque favoriva, gestiva e traeva profitto dalla prostituzione della figlia minore [REDACTED]

Condotte consistite, in particolare, nell'accompagnare la persona offesa ad incontri dalla stessa appositamente organizzati con [REDACTED] inducendola a compiere con quest'ultimo rapporti sessuali completi, al fine di trarre da ciò profitto economico.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11) c.p. per aver commesso il fatto con abuso della propria autorità genitoriale.

Fatti commessi a [REDACTED] in epoca anteriore e prossima al 06.08.2021.

[REDACTED]

B) dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 600 bis, comma 2°, c.p. -omissis-

[REDACTED]

C) dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 600 bis, comma 1°, e 61° n. 11 c.p., perché, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, induceva alla prostituzione e comunque favoriva, gestiva e traeva profitto dalla prostituzione della sorella minore [REDACTED] (nata a [REDACTED] il 24.09.2006).

Condotte consistite, in particolare, nell'accompagnare la persona offesa ad incontri appositamente organizzati con [REDACTED] inducendola ad avere con quest'ultimo rapporti sessuali completi dietro la corresponsione della somma di euro 50.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11) c.p. per aver commesso il fatto con abuso della propria autorità familiare.

Fatti commessi a [REDACTED] in epoca anteriore e prossima al 23.08.2021

D) dei reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 3, comma 1°, n. 8) della L. n. 75/1958, perché, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, favoriva e gestiva l'attività di prostituzione esercitata dalla madre [REDACTED]

Condotte consistite, in particolare, nel procacciarle clienti e nell'accompagnarla agli incontri appositamente organizzati, concordando di volta in volta i luoghi e i tempi con i clienti, nonché il "tariffario" per le prestazioni fornite dalla madre.

Fatti commessi a Partinico in epoca anteriore e prossima al 20.07.2021.

[REDACTED]

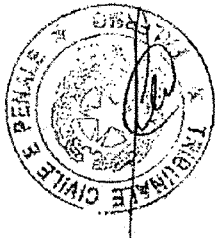
E) dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 600 bis, comma 2°, c.p. -omissis-

E1) dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 600 bis, comma 2°, c.p. -omissis-

F) dei reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 3, comma 1°, n. 8), L. n. 75/1958 -omissis-

[REDACTED]

[REDACTED]



G) del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv. c.p., 3, comma 1°, n. 8), L. n. 75/1958, perché, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, favoriva l'attività di prostituzione esercitata dalla suocera [REDACTED] portandola, a bordo della sua autovettura, nei luoghi di consumazione dei rapporti sessuali con i clienti, tra cui [REDACTED] trovando i più svariati escamotage per fare in modo che il di lei marito non si accorgesse dell'attività da questa svolta. Fatti commessi a [REDACTED] in epoca anteriore e prossima al 20.07.2021.

[REDACTED]
H) del reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv. c.p., 3, comma 1°, n. 8), L. n. 75/1958 -omissis-

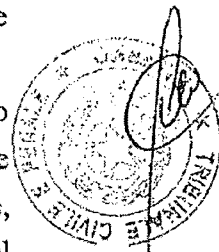
Nel quale si è costituita parte civile, nei confronti degli imputati [REDACTED] e [REDACTED] nata a [REDACTED] il 24.9.2006, a mezzo del curatore speciale all'uopo nominato, avvocato [REDACTED] del Foro di [REDACTED] rappresentata e difesa dallo stesso avvocato [REDACTED].

Nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

- il Pubblico Ministero ha chiesto l'affermazione della penale responsabilità degli imputati per tutti i reati loro ascritti e la condanna di [REDACTED] alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione ed € 16.000,00 di multa, di [REDACTED] alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed € 14.000,00 di multa e di [REDACTED] alla pena di anni due di reclusione ed € 800,00 di multa;
- Il Difensore della parte civile ha chiesto l'affermazione della penale responsabilità degli imputati [REDACTED] e [REDACTED] per i reati a loro rispettivamente ascritti e la condanna degli stessi al risarcimento per i danni così come indicati nella comparsa conclusionale all'uopo depositata e chiedendo, in ogni caso, il riconoscimento di una provvisoria di € 100.000,00;
- Il Difensore dell'imputata [REDACTED] ha chiesto l'assoluzione della [REDACTED] dai reati alla stessa ascritti perché il fatto non sussiste e, in subordine, previsto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valutate le stesse prevalenti sulle contestate circostanze aggravanti, l'applicazione del minimo della pena;
- Il Difensore dell'imputata [REDACTED] ha chiesto l'assoluzione della [REDACTED] dai reati alla stessa ascritti con formula ampiamente liberatoria e, in subordine, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valutate le stesse prevalenti sulle contestate circostanze aggravanti, l'applicazione del minimo della pena;
- Il Difensore dell'imputato [REDACTED] ha chiesto l'assoluzione del [REDACTED] dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Svolgimento del processo

Con atto depositato nella cancelleria di questo Ufficio in data 9 febbraio 2023, il



Pubblico Ministero chiedeva il rinvio a giudizio di [REDACTED]

[REDACTED] per i reati di cui all'imputazione formulata con la stessa richiesta.

Nel corso della conseguente udienza preliminare, gli imputati [REDACTED] chiedevano personalmente che il processo nei loro confronti proseguisse nelle forme del rito abbreviato.

Il Pubblico Ministero ne prendeva atto e questo Ufficio, accogliendo l'istanza, disponeva che il processo nei confronti dei predetti [REDACTED] proseguisse nelle forme di cui agli artt. 438 e ss. c.p.p., separando la posizione dei predetti dall'originario processo con formazione, relativamente a dette posizioni, di autonomo fascicolo contenente copia degli atti dell'originario processo.

Indi, all'udienza del 4 maggio 2023, le parti procedevano alla discussione e formulavano, nei termini riportati in premessa, le rispettive conclusioni.

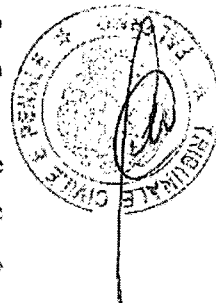
Motivi della decisione

1. Premessa. A seguito delle separazioni disposte in conseguenza delle scelte procedurali formulate dai diversi imputati, rispetto all'originaria imputazione, nell'ambito del presente processo residuano:

- la posizione di [REDACTED] per gli addebiti di cui ai capi A) e A1), entrambi relativi al delitto di prostituzione minorile punito dall'art. 600 *bis*, comma 1°, c.p.;
- la posizione di [REDACTED] per l'addebito di cui al capo C), anch'esso relativo al delitto di prostituzione minorile punito dall'art. 600 *bis*, comma 1°, c.p.;
- la posizione della stessa [REDACTED] per l'addebito di cui al capo D), relativo al reato di favoreggiamento della prostituzione di [REDACTED] Vita punito dall'art. 3, comma 1°. M. 8), della legge 75/1958;
- la posizione di [REDACTED] per l'addebito di cui al capo G), anch'esso relativo al reato di favoreggiamento della prostituzione di [REDACTED] punito dall'art. 3, comma 1°, n. 8), della legge 75/1958.

Il contesto di riferimento dei predetti addebiti è quello di un sistema di prostituzione che vede coinvolti [REDACTED] la di lei figlia [REDACTED] e [REDACTED], nipote di [REDACTED] nonché compagno, all'epoca dei fatti, della cugina [REDACTED]

In tale contesto, le due imputate [REDACTED] e [REDACTED] oltre a offrire prestazioni sessuali in cambio di denaro in prima persona, secondo l'ipotesi accusatoria, hanno procacciato a terzi e, in particolare, a [REDACTED] (capo A dell'imputazione) e a [REDACTED] (capi A1 e C dell'imputazione),



quelle di [redacted] figlia di [redacted] sorella di [redacted]
Pia, all'epoca dei fatti minorenni.

Nello stesso contesto, inoltre, secondo detta ipotesi, la stessa [redacted]
Pia, coadiuvata dal compagno [redacted] hanno altresì favorito e gestito la
prostituzione di [redacted]

Più in particolare, secondo la prospettazione accusatoria condensata nell'imputazione:

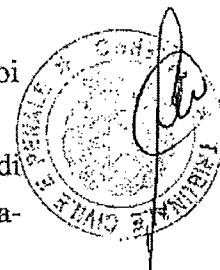
- [redacted] ha indotto la figlia minorenni [redacted] a prostituirsi con [redacted] (capo A dell'imputazione) e con [redacted] (capo A1 dell'imputazione), entrambi giudicati separatamente per i rispettivi addebiti relativi al delitto di cui all'art. 600 bis, comma 2°, del codice penale.
- [redacted] dal canto suo, ha indotto la sorella a prostituirsi con [redacted] (capo C dell'imputazione), giudicato separatamente per il corrispondente addebito relativo al delitto di cui all'art. 600 bis, comma 2°, del codice penale.
- [redacted] inoltre, si prestava ad incontri sessuali dietro pagamento di un corrispettivo in denaro, sia con [redacted] che con altri soggetti, organizzati e gestiti dalla figlia [redacted] (capo D dell'imputazione) e da [redacted] (capo G dell'imputazione).

2. L'emersione dei reati oggetto dell'imputazione e la consistenza del compendio dimostrativo a carico degli imputati. Le dichiarazioni della persona offesa. Le vicende oggetto del presente procedimento emergevano occasionalmente nel corso delle attività di intercettazione di conversazioni e comunicazioni svolte nell'ambito del procedimento n. [redacted] r.g.n.r. mod. [redacted] che ha poi assunto, a seguito dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. del nome di [redacted] il n. [redacted] r.g.n.r. mod. 21, relativo all'omicidio di [redacted] legato ai protagonisti della vicenda che ci occupa da vincoli di parentela.

[redacted] vittima di aggressione a opera di ignoti in data 7.6.2020, è poi deceduto in data 30.6.2020 in conseguenza della predetta aggressione.

In relazione a detto episodio delittuoso, il Pubblico Ministero ha svolto attività di indagine avviando, tra l'altro, una serie di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, i cui esiti, in parte, sono confluiti nel presente procedimento.

In particolare, il Pubblico Ministero ha riversato nel presente procedimento conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale relativo all'omicidio di [redacted] in forza dei decreti n. [redacted]
[redacted]
[redacted]



Anche nell'ambito del presente procedimento sono state svolte intercettazioni di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni – telefoniche, telematiche e tra presenti – in forza di diversi decreti del Pubblico Ministero, a partire dal [REDACTED] del 17.9.2021 per finire al n. [REDACTED] r.i. del 9.12.2022.

Il compendio dimostrativo offerto alla valutazione di questo Ufficio, oltre ai risultati dell'attività di intercettazione, si compone dei dati raccolti direttamente da personale di polizia giudiziaria attraverso l'attività di osservazione e pedinamento operata sul territorio nonché delle dichiarazioni rese dalla minore [REDACTED] al Pubblico Ministero l'1.10.2022 e in sede di incidente probatorio il 14.12.2022, cui si affiancano quelle rese da [REDACTED] alla polizia giudiziaria in data 10.12.2022 sulle sollecitazioni ricevute dalla predetta [REDACTED] a opera del padre circa quanto riferire in occasione dell'allora programmata testimonianza del 14.12.2022, nonché le valutazioni sulla capacità a testimoniare della stessa [REDACTED] svolte dal consulente del Pubblico Ministero, dr.ssa [REDACTED] e dal perito nominato in sede di incidente probatorio, dr.ssa [REDACTED].

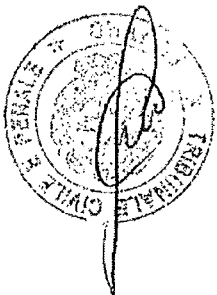
Va fin da ora evidenziato che la parte più consistente e rilevante del *corpus* dimostrativo è costituito dai risultati delle intercettazioni delle conversazioni e comunicazioni telefoniche intercorse attraverso le utenze intestate o comunque in uso ai protagonisti degli addebiti di cui all'imputazione e, in particolare, di quelle intercettate nell'ambito del procedimento n. [REDACTED] r.g.n.r. mod. 44, poi confluito nel procedimento n. [REDACTED], relativo all'omicidio di [REDACTED].

Anzi, in relazione a taluni degli addebiti, detti risultati esauriscono del tutto i dati dimostrativi a carico.

Quanto alle dichiarazioni della persona offesa [REDACTED] invece, va sin d'ora rilevato che le stesse non possono porsi, almeno da sole, a fondamento di un'affermazione di responsabilità.

Insuperabili, al riguardo, appaiono le considerazioni negative circa la capacità a testimoniare di [REDACTED] svolte dal perito all'uopo nominato in sede di incidente probatorio.

Dopo avere esaminato e valutato analiticamente e in profondità i dati raccolti nell'espletamento del proprio compito, avendo tra l'altro assistito alla deposizione testimoniale e avendo personalmente proceduto all'audizione dell'interessata, svolgendo considerazioni che si presentano *in toto* logiche e coerenti, la dr.ssa [REDACTED] ha concluso affermando che [REDACTED] *"non sembra possedere capacità cognitive adeguate alla sua età e presenta una condizione di consistente immaturità affettivo-relazionale, esito certamente di condizioni di trascuratezza vissute all'interno del suo contesto evolutivo primario, che sembra avere ostacolato l'evoluzione armonica del*



[REDACTED]

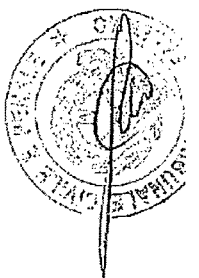
suo sviluppo e la possibilità di giungere ad un'adeguata integrazione della dimensione cognitivo-prestazionale con quella emotivo-affettiva".

"Il contesto familiare che fa da sfondo alla penosa vicenda sottoposta al vaglio dell'Autorità Giudiziaria" – ha proseguito il perito nelle sue conclusioni – "contiene quei fattori di rischio che rendono i soggetti minori "esposti", poiché non adeguatamente tutelati e protetti, spettatori e partecipi di una discutibile etica dei comportamenti degli adulti di riferimento, nonché destinatari di messaggi pedagogici confusivi e fuorvianti. Purtroppo, nella storia di [REDACTED] ciò che solitamente è illecito, disdicevole e/o inopportuno è entrato a far parte del suo quotidiano, tanto da non consentirle di far nascere ed interiorizzare una funzione critica sugli eventi passivamente e dolosamente subiti".

Quindi, ha ancora affermato il perito, [REDACTED] "non è minimamente in grado di decodificare con chiarezza i comportamenti agiti in pregiudizio della propria persona, di ricordare le esperienze vissute e di riferirle in modo sufficientemente articolato e compiuto. La mancanza "quasi organica" di un'attenzione psichicamente nutriente e stimolante da parte delle figure genitoriali, sembra, infatti, non avere permesso alla ragazza di acquisire una chiara consapevolezza del valore/disvalore delle azioni, né di strutturare sufficienti capacità riflessive, per accedere ad una corretta comprensione degli eventi. L'appiattimento della dimensione emotivo-affettivo relazionale non le consente neppure di acquisire la capacità di entrare in contatto col proprio mondo interno, di esprimere i propri bisogni psichici e di riferire i vissuti delle proprie esperienze personali. Il pensiero di [REDACTED] appare, così, ostacolato nell'espressione di un processo di elaborazione interiore e le parole - contenitori vuoti - non riescono a veicolare le emozioni congruenti con la qualità formale e contenutistica dei suoi racconti".

Per [REDACTED] ha ancora precisato il perito – "i contenuti delle esperienze rimangono "eventi" frammentati e grezzi, non elaborati e, dunque, non pensabili, né facenti parte di un continuum esperienziale che dà senso al suo percorso di vita. Non consapevole di sé e della propria storia, la minore non appare in grado di accedere alla propria memoria, come se mancasse loro il "testo" della propria identità. Emerge, pertanto, nella stessa una rilevante incapacità di accesso ai nuclei affettivi della propria storia, risultando altrettanto compromessa la capacità di ripensare agli eventi per attribuirvi un significato, tanto che questi tendono a rimanere puri accadimenti esterni".

Oltre a ciò – ha infine riferito il perito – [REDACTED] "ha chiaro che la macchina giudiziaria ha acceso i riflettori sul suo nucleo familiare, finendo col risolversi con lo smembramento della sua famiglia, la separazione genitori-figli (tra cui anche la separazione della sorella [REDACTED] dalle sue bimbe), ma soprattutto ha determinato l'arresto e la detenzione della madre e della sorella. Consapevole del peso che avrebbero le



[REDACTED]

sue parole, queste rimangono incistate e strozzate, incapaci di fluire, [redacted] ha espresso una grande preoccupazione per le conseguenze penali della madre e della sorella, anche perché per lei entrambe sono figure assolutamente positive, del tutto cieca rispetto al danno arrecatole. Ciò ha reso le dichiarazioni dell'incidente probatorio assolutamente prive di logica e coerenza interna e/o esterna, ma soprattutto le claudicanti competenze generiche, unite alla totale assenza di motivazione a rivelare della minore rende impossibile risalire, oggi, ai ricordi originari dei presunti abusi sessuali".

Si tratta di considerazioni dirimenti, non inficiate da illogicità o irrazionalità e fondate su rilievi corretti degli elementi emergenti dagli atti, sulla scorta delle quali il giudizio sulla capacità di [redacted] di rendere testimonianza non può essere evaso positivamente.

3. La questione dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte aliunde e le conseguenze sugli addebiti di cui ai capi D) e G) dell'imputazione.

Quanto osservato nel paragrafo che precede impone la preliminare risoluzione della questione relativa alla utilizzabilità nel presente procedimento dei risultati delle intercettazioni compiute nel procedimento relativo all'omicidio di [redacted]

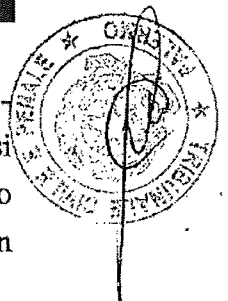
In primo luogo, dirimente ai fini dell'individuazione della normativa applicabile è la circostanza che, tra i reati oggetto dell'imputazione e l'omicidio di [redacted] cui si riferisce il procedimento nell'ambito del quale sono state disposte le intercettazioni, non è ravvisabile alcun vincolo di connessione ai sensi dell'art. 12 c.p.p., vincolo che implicherebbe l'unicità del procedimento.

Non ricorrendo alcuna ipotesi di connessione ed essendo il presente un procedimento diverso da quello nell'ambito del quale le predette intercettazioni sono state disposte, viene in rilievo la previsione dell'art. 270 c.p.p., che disciplina l'utilizzazione in altri procedimenti dei risultati delle intercettazioni.

Ciò posto, in riferimento all'indicata applicabilità dell'art. 270 c.p.p. con riferimento ai risultati delle intercettazioni disposte nel procedimento relativo all'omicidio di [redacted] si pone una questione preliminare attinente alla disciplina applicabile.

Infatti, come è noto, il primo comma dell'art. 270 c.p.p., che detta la previsione generale in tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni nei procedimenti diversi da quello nel quale le intercettazioni sono state disposte, è stato recentemente sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 01), del d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, in l. 28 febbraio 2020, n. 7.

In virtù di quanto previsto dall'ultimo comma del predetto art. 2, come modificato dall'art. 1, comma 2, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, in l. 25 giugno 2020, n. 70, la nuova formulazione è applicabile «ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020».



[redacted]

La questione che si pone è quella relativa al significato del riferimento ai «procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020» e, segnatamente, se l'espressione si riferisca al procedimento nel quale le intercettazioni sono state disposte ovvero a quello in cui si pone la questione dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.

Al riguardo, nel secondo senso si sono espresse due sentenze "gemelle" (stesso Collegio, stesso estensore, stessa data di deliberazione e identità del procedimento nel quale era stato emesso il provvedimento oggetto di gravame) della Quinta Sezione della Corte di cassazione, secondo le quali l'ultimo comma dell'art. 2 del d.l. 161/2019, con 91'espressione «procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020», si riferisce *"ai procedimenti nel cui ambito si intendano utilizzare i risultati dei intercettazioni aliunde captate, e non già ai procedimenti in cui le stesse siano state autorizzate"* (Cass. pen., Sez. V, 20 luglio 2022, n. 37169 e n. 37911).

Ciò in quanto – afferma la Suprema Corte nelle due predette sentenze – *"è solo riguardo la circolazione extraprocedimentale del dato captativo che si pone la questione del divieto di utilizzabilità e delle deroghe, e non già nel diverso procedimento nel quale le intercettazioni stesse siano state generate"*.

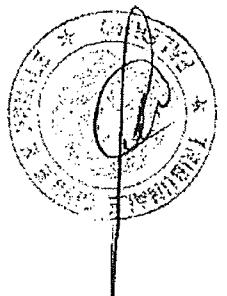
Tale opzione interpretativa non appare convincente.

Innanzitutto, l'osservazione secondo cui la questione del divieto di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni e delle relative deroghe si ponga rispetto alla *"circolazione extraprocedimentale del dato captativo"*, e non già rispetto al *"procedimento nel quale le intercettazioni stesse siano state generate"*, non appare in alcun modo idonea a supportare l'anzidetto assunto.

Non si vede perché, infatti, l'efficacia nel tempo della nuova formulazione dell'art. 270 c.p.p. relativa alla *"circolazione extraprocedimentale del dato captativo"* non possa essere ricollegata alla iscrizione del procedimento nel quale le intercettazioni sono state disposte piuttosto che a quella del procedimento nel quale si intendano utilizzare i relativi risultati.

Siffatta scelta ermeneutica, inoltre, appare fuorviata dalla mancata considerazione che la norma transitoria *de qua*, contenuta nel comma 8 dell'art. 2 del d.l. 161/2019, non si riferisce esclusivamente all'intervento modificativo, qui considerato, riguardante il primo comma dell'art. 270 c.p.p., bensì a tutte le disposizioni contenute nello stesso articolo 2 del d.l. 161/2019.

E invero, l'espressione «procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020», che circoscrive l'ambito applicativo delle novità previste dai commi da 1 a 5 nonché dal comma 7 dell'art. 2 del d.l. 161/2019 (la previsione del comma 6, invece, è espressamente esclusa dal regime applicativo di cui al comma 8 e resta soggetta, quindi,



al regime ordinario della immediata applicazione), non può certamente avere un significato differenziato in relazione alle plurime previsioni cui si riferisce ma deve necessariamente avere un unico significato, valevole per tutte le anzidette disposizioni.

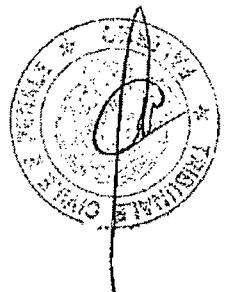
E non c'è dubbio che, con riferimento alla maggior parte di tali disposizioni, il senso dell'espressione è riferibile esclusivamente ai procedimenti nell'ambito dei quali le intercettazioni sono state disposte.

Così, a titolo meramente esemplificativo, con riferimento alla disposizione in tema di divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni di cui al comma 1, lett. a); alla disposizione in tema di possibilità di ricorso alle intercettazioni per i «delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» di cui al comma 2, lett. b-bis); alla disposizione in tema di intercettazioni mediante captatore informatico installato su dispositivo elettronico mobile per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni di cui al comma 2, lett. c); alla disposizione in tema di possibilità del pubblico ministero di disporre le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni tra presente mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile anche nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni di cui al comma 2, lett. d), n. 2); a tutte le disposizioni in materia di archivio riservato.

Sotto altro profilo, proprio l'anzidetta opzione interpretativa vanifica, per certi versi, la volontà di *“evitare la commistione di discipline diverse applicabili alle intercettazioni disposte nello stesso procedimento”* (così relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, n. 35/2020, p. 5) alla quale avrebbe risposto la sostituzione del riferimento, originariamente previsto, alla data di emissione dei «provvedimenti autorizzativi» delle intercettazioni con quello, inserito nella formulazione definitiva, alla data di iscrizione dei «procedimenti penali».

Se inteso nei termini indicati nelle predette “sentenze gemelle”, infatti, il regime di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte nell'ambito di un determinato procedimento sarà differenziato in ragione della data di iscrizione del diverso procedimento nel quale si intendono utilizzare detti risultati.

In tale prospettiva, infatti, gli esiti dell'attività di intercettazione saranno soggetti alla disciplina di utilizzabilità nei diversi procedimenti prevista dalla nuova formulazione dell'art. 270 c.p.p. per l'accertamento dei reati oggetto dei procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020 mentre saranno soggetti alla disciplina di utilizzabilità prevista dalla



precedente formulazione dell'art. 270 c.p.p. per l'accertamento dei reati oggetto dei procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020.

Insomma, accedendo all'interpretazione sin qui considerata, avremo esiti di intercettazione a regime variabile di utilizzabilità nei procedimenti diversi da quello nel quale le intercettazioni sono state disposte, dipendente dalla data di iscrizione dei procedimenti diversi.

Tale regime variabile desta forti perplessità – soprattutto in considerazione del fatto che, come si legge nelle sentenze che lo propugnano, *“ricorrono, nella struttura e nella disciplina dell'atto di iscrizione, elementi di inevitabile fluidità, che rendono lo scrutinio dei suoi presupposti meno meccanico di quanto i predicati di doverosità presenti nella disposizione dell'art. 335 cod. proc. pen. potrebbero, prima facie, suggerire”* – e non appare in alcun modo giustificato.

Piuttosto, il regime di utilizzabilità nei diversi procedimenti dei risultati delle intercettazioni disposte in un determinato procedimento non può che essere unico.

Inevitabilmente, quindi, esso deve essere indipendente dalle vicende dei diversi procedimenti nei quali si intendono utilizzare detti risultati.

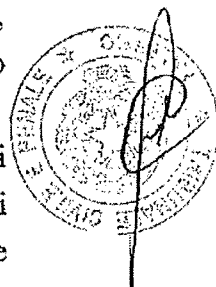
Non è tali diversi procedimenti, quindi, che può riferirsi il comma 8 dell'art. 2 del d.l. 161/2019 con l'espressione «procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020».

Tale espressione, quindi, non può che riferirsi ai procedimenti nei quali le intercettazioni sono state disposte.

Essa, in relazione alla modifica dell'art. 270 contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. g), n. 01), del d.l. 161/2019, dunque, comporta che quando detti procedimenti sono stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020, il regime di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ivi disposte nei procedimenti diversi sarà, sempre e comunque, quello previsto dalla nuova formulazione dell'art. 270 c.p.p.; diversamente, se i procedimenti nei quali le intercettazioni sono state disposte sono stati iscritti fino al 31 agosto 2020, il regime di utilizzabilità sarà, anche in questo caso sempre e comunque, quello previsto dalla precedente formulazione dello stesso art. 270.

Sotto altro profilo, poi, appare indubbio che, ai fini qui considerati, vanno considerati «procedimenti iscritti» anche quelli in cui vi è stata la sola iscrizione della notizia di reato, ancorché non accompagnata, mancandone i presupposti, dall'iscrizione del nome o dei nomi dei soggetti ai quali, in ipotesi, il reato stesso è attribuito.

Conseguentemente, quando, come nel caso di specie, all'iscrizione della notizia di reato nei confronti di ignoti faccia seguito l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 del nome o dei nomi dei soggetti ai quali, in ipotesi, il reato è attribuito, con conseguente transito del fascicolo dal c.d. “modello 44” al c.d. “modello 21”, l'iscrizione che assume



rilevanza, ai fini *de quibus*, è senza dubbio la prima ed è alla data di tale iscrizione, pertanto, che bisogna avere riguardo.

Nel caso di specie i risultati delle intercettazioni *de quibus* sono stati raccolti nell'ambito di un procedimento senz'altro iscritto prima del 31 agosto 2020.

E invero, nella nota del 25.9.2020 dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobili della Compagnia di [REDACTED], agli atti del presente processo e relativa alle indagini all'epoca in corso sull'uccisione di [REDACTED], si fa riferimento a decreti di intercettazione emessi nell'ambito del procedimento n. [REDACTED] r.g.n.r. mod. 44, relativo alla predetta uccisione, già in data 1 e 2 luglio 2020 [REDACTED]

Conseguentemente, la formulazione dell'art. 270 che trova applicazione nel caso di specie è quella antecedente alle modifiche apportate da ultimo dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 01), del d.l. 161/2019.

Secondo tale formulazione «i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza».

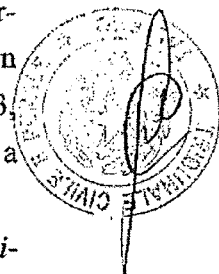
Orbene, come si è anticipato, nel presente procedimento residuano due distinte tipologie di addebiti: quelli per il delitto di prostituzione minorile di cui all'art. 600 *bis*, comma 1°, c.p. (capi A, A1 e C dell'imputazione) e quelli per il delitto di induzione alla prostituzione di cui all'art. 3, comma 1°, n. 8), della legge 75/1958 (capi D e G dell'imputazione).

Mentre il delitto punito dall'art. 600 *bis*, comma 1°, c.p. rientra tra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380, comma 2, lett. d), c.p.p.), non rientra tra tali reati, invece, quello di induzione alla prostituzione punito dall'art. 3, comma 1°, n. 8), della legge 75/1958.

Consegue a quanto osservato che, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., i risultati delle intercettazioni disposte nel procedimento relativo all'omicidio di [REDACTED] non sono utilizzabili in relazione ai reati di induzione alla prostituzione di cui all'art. art. 3, comma 1°, n. 8), della legge 75/1958 contestati a [REDACTED] e a [REDACTED] rispettivamente, nel capo D) e nel capo G) dell'imputazione.

Mette conto di rilevare, al riguardo, che *“l'inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in violazione del divieto sancito dall'art. 270 cod. proc. pen. può essere rilevata anche nell'ambito del giudizio abbreviato, trattandosi di ipotesi di c.d. inutilizzabilità patologica”* (Cass. pen., Sez. VI, 1° ottobre 2020, n. 28790; Id., Sez. V, 15 novembre 2016, n. 542)

Ciò posto, poiché i risultati delle intercettazioni disposte nel diverso procedimento



riguardante l'omicidio di [REDACTED] esauriscono il compendio dimostrativo a carico di [REDACTED] e di [REDACTED] riguardante gli addebiti di cui ai capi D) e G), s'impone l'assoluzione degli stessi per tali reati perché manca la prova che il fatto sussiste.

Alla stessa conclusione, peraltro, si perverrebbe anche accedendo all'interpretazione dell'art. 2, comma 8, del d.l. 161/2019, qui respinta, secondo cui l'espressione «procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020» si riferisca *“ai procedimenti nel cui ambito si intendano utilizzare i risultati di intercettazione aliunde captate, e non già ai procedimenti in cui le stesse siano state autorizzate”*.

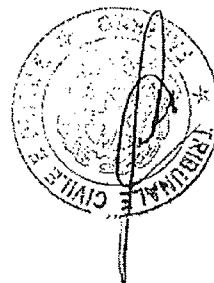
In questo caso, risalendo l'iscrizione dei reati oggetto del presente processo nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. al 13.9.2021 (v. provvedimento di iscrizione in atti al fgl. 1 del fascicolo), troverebbe applicazione l'ultima formulazione dell'art. 270, comma 1, del codice di rito.

Formulazione, quest'ultima, derivante dall'art. 2, comma 1, lett. g), n. 01), del d.l. 161/2019, che ha sostituito il predetto comma 1 dell'art. 270 c.p.p. nei termini riportati di seguito: «I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1».

Rispetto alla formula previgente, dunque, da un lato, sotto il profilo funzionale, quale condizione di utilizzabilità, il requisito della rilevanza ai fini dell'accertamento dei delitti per i quali si intendano utilizzare i risultati delle intercettazioni disposte *aliunde* si affianca a quello della indispensabilità; dall'altro, con riferimento all'ambito oggettivo in cui l'utilizzabilità è consentita, all'indicazione dei «delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza» si aggiunge quella «dei reati di cui all'art. 266, comma 1», ossia quelli per i quali è possibile, in base alla disposizione fondamentale che regola la materia, il ricorso alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni.

Soffermando l'attenzione al secondo profilo, che costituisce, per la sua oggettiva e definita consistenza, l'unico reale limite all'indiscriminata circolazione extra-procedimentale dei risultati delle intercettazioni, vengono di nuovo in rilievo le due sentenze “gemelle” sopra richiamate.

Secondo tali pronunce, dopo la riforma, pur continuando *“a prevedere il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti”*, l'art. 270, comma 1, c.p.p. *“ha previsto due distinte deroghe a tale divieto di utilizzazione: la prima ricalca la disciplina previgente, e consente la circolazione extraprocedimentale delle intercettazioni in relazione all'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza; la seconda, concerne i reati di cui*



all'art. 266, comma 1, cod. proc. pen." (così, in motivazione, Cass. pen., 37169/22 e 37911/22, cit.).

Nell'espressione «per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1», la congiunzione «e», che lega i «delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza» ai «reati di cui all'art. 266, comma 1», avrebbe valore alternativo, introduttivo di un'ipotesi derogatoria distinta e ulteriore, rispetto a quella relativa ai «delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza», al generale divieto sancito dalla prima parte della disposizione.

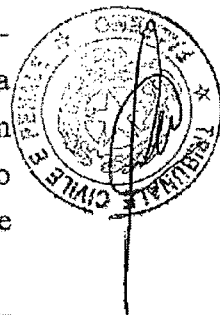
La nuova disciplina, dunque, avrebbe esteso l'ambito di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, introducendo una nuova deroga al divieto di utilizzabilità: *“L'utilizzabilità degli esiti delle captazioni realizzate aliunde, in altri termini, presuppone o che il reato sia tanto grave che per esso il legislatore ha previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, o, alternativamente, che per il titolo di reato accertato sarebbe stato comunque consentito procedere autonomamente ad operazioni di intercettazioni”* (così, ancora, in motivazione, Cass. pen., 37169/22 e 37911/22, cit.).

Anche sotto questo profilo, ad avviso di questo Ufficio, l'opzione interpretativa sposata dalle due sentenze della Corte di cassazione sopra richiamate, non è condivisibile.

Invero, come evidenziato nella già richiamata relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione n. 35/2020, *“accanto a una lettura secondo cui l'utilizzo della congiunzione “e” indurrebbe ad ipotizzare la previsione di una doppia deroga al divieto di utilizzazione [...], si potrebbe anche ipotizzare una interpretazione alternativa alla cui stregua il legislatore richiederebbe, ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni captate in altro procedimento, che il nuovo delitto in via di accertamento debba essere ricondotto tanto al catalogo dell'art. 380 cod. proc. pen., quanto a quello dell'art. 266 cod. proc. pen.”* (così a pag. 14 della Relazione).

Proprio tale *“interpretazione alternativa”*, ad avviso di questo Ufficio, oltre che pienamente compatibile con la lettera della norma, quanto meno al pari della lettura sposata da Cass. pen., n. 37169/22 e n. 37911/22, cit., si presenta come l'unica compatibile con la *ratio* della disposizione e con una ricostruzione logica e razionale del complessivo sistema concernente l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni e la circolazione extra-procedimentale dei medesimi.

Al riguardo, va innanzi tutto osservato come tutt'altro che convincente sia l'osservazione che induce Cass. pen., n. 37169/22 e n. 37911/22, cit., a escludere *“una lettura cumulativa”* delle condizioni di utilizzabilità qui considerate in virtù della quale *“ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni captate in altro procedimento”* sarebbe necessario *“che il nuovo delitto in via di accertamento sia riconducibile tanto al catalogo*



dell'art. 380 cod. proc. pen., quanto in quello dell'art. 266 cod. proc. pen.”.

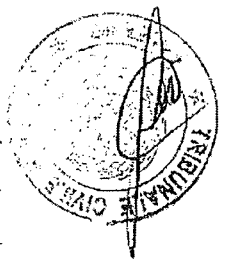
Secondo tali pronunce, *“una restrizione della latitudine della deroga all'inutilizzabilità extraprocedimentale che deriverebbe dalla valutazione congiunta dei predetti parametri [...], non si rivela coerente con la successiva disposizione di cui all'art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen. che, nel regolamentare l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, ha previsto analoga deroga al divieto, consentendone l'esportabilità per la prova di “reati diversi” da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, sempre che si tratti di risultati indispensabili per l'accertamento di uno dei delitti indicati dall'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen. (ossia i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni), in tal modo superando il rigore che era stato voluto dal d.lgs. n. 216 del 2017 e che aveva il fine di restringere l'ambito di operatività, sia pure indirettamente, del trojan horse”.*

L'osservazione, invero, non considera che il comma 1 bis dell'art. 270 c.p.p., nel disciplinare l'utilizzabilità nei procedimenti diversi dei risultati delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, fa espressamente salvi i limiti di cui al comma 1 dello stesso art. 270.

Dunque, il limite all'utilizzabilità nei procedimenti diversi di cui al comma 1 bis dell'art. 270 c.p.p., specificamente previsto per gli esiti di tale particolare tipologia di intercettazioni, si aggiunge a quelli previsti dal comma 1 dello stesso articolo, restringendo maggiormente, nel caso di captazioni di conversazioni tra presenti compiute a mezzo “trojan”, l'area operativa della deroga al divieto di utilizzazione probatoria in ragione, come si legge nella citata relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione (p. 16), della *“peculiare portata intrusiva nella libertà di comunicare del mezzo tecnico impiegato”*

Ciò detto con riferimento a tale specifico aspetto, sul piano generale va osservato che l'art. 270 c.p.p. costituisce esplicitazione normativa del dato – di agevole percezione – secondo cui costituisce compressione del diritto all'inviolabilità e segretezza delle comunicazioni non solo la loro captazione ma altresì la loro utilizzazione, in qualsiasi modo e forma.

Conseguentemente, anche l'uso dei risultati delle captazioni, fuori dai casi previsti dalla legge, è vietato. Dunque, mentre è naturale che, nei limiti in cui sono consentite ai sensi dell'art. 266 c.p.p., come esplicitato da Cass. pen., Sez. un., 28 novembre 2019,



n. 51, i risultati delle intercettazioni sono utilizzabili nel procedimento in cui le intercettazioni sono state disposte, all'esterno di tale perimetro l'utilizzabilità è esclusa fuori dai casi previsti dalla legge.

L'art. 270 c.p.p., come anticipato, in attuazione dell'art. 15 Cost., da un lato codifica detto divieto; dall'altro, prevede i casi eccezionali in cui l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale le intercettazioni sono state disposte è consentita.

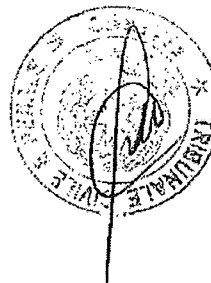
Consegue alle osservazioni che precedono che la formula «per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1» contenuta nell'art. 270, comma 1, c.p.p., in linea con la *ratio* limitativa dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in «procedimenti diversi» propria della disposizione, non può che essere intesa attribuendo alla congiunzione «e» non un valore alternativo, che semmai avrebbe dovuto essere espresso con la congiunzione «o», ma il suo proprio valore cumulativo.

In altri termini, per potere utilizzare i risultati delle intercettazioni per un delitto non connesso a quello per il quale sono state disposte e, dunque, in un procedimento diverso, il delitto in questione deve rientrare sia tra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza sia tra quelli di cui all'art. 266, comma 1, c.p.p. per i quali sarebbe autonomamente possibile il ricorso all'attività di intercettazione.

I due cataloghi, infatti, non coincidono. Ci sono delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza che non rientrano tra quelli di cui all'art. 266, comma 1, c.p.p. e, viceversa, delitti per i quali, ai sensi dell'art. 266, comma 1, c.p.p., sono consentite le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni ma per i quali non è previsto, ai sensi dell'art. 380 c.p.p., l'arresto obbligatorio in flagranza.

Così, tra i delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, non rientrano tra quelli di cui all'art. 266, comma 1, c.p.p. i «delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della l. 25 gennaio 1982, n. 17» e i «delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'art. 497 del codice penale», rispettivamente elencati nelle lett. *h)* ed *m)* dell'art. 380 c.p.p. (come pure non vi rientravano, fino alla recentissima modifica introdotta dall'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del d.l. 20/2023, che ha innalzato le pene previste dall'art. 13 del d.lgs. 286/1998, i delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato di cui al comma 1 del predetto articolo 13, elencati nella lett. *m-ter)* dell'art. 380 c.p.p.).

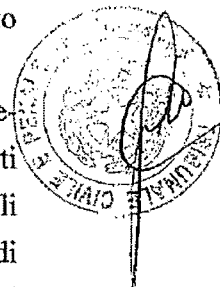
Dunque, aggiungendo all'indicazione «delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza» quella dei «reati di cui all'articolo 266, comma 1», il legislatore, da un lato,



ha esplicitato un limite già in precedenza presente, ancorché implicitamente, nel sistema normativo delle intercettazioni delineato dagli artt. 2 e 15 Cost. nonché 266 e ss. c.p.p., ossia quello – affermato da Cass. pen., Sez. Un., 28 novembre 2019, n. 51 – in virtù del quale i risultati delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni non sono mai utilizzabili per la prova di condotte criminose, diverse da quelle per le quali le intercettazioni sono state disposte, non rientranti tra i reati per i quali, ai sensi dell'art. 266, comma 1, c.p.p., le intercettazioni sono consentite; dall'altro, ha stabilito a chiare lettere l'esclusione della possibilità – insita nella precedente formulazione e connessa alla presenza, nel catalogo dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, di reati non rientranti tra quelli di cui all'art. 266, comma 1, c.p.p. per i quali può essere disposta l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni – di ritenere che l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi per l'accertamento dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza sia consentita sempre, anche relativamente a reati per i quali l'art. 266 c.p.p. non consente il ricorso alle intercettazioni.

Che quella appena indicata sia l'unica possibile interpretazione della norma, oltre che dalla sua evidenziata *ratio* limitativa dell'impiego dei risultati delle intercettazioni ai fini dimostrativi di reati diversi da quello per il quale le intercettazioni sono state disposte o da quelli a quest'ultimo connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p., discende dal rilievo che, diversamente, saremmo di fronte a una disposizione non solo sostanzialmente inutile, perché i risultati delle intercettazioni, anche in ragione del carattere assai volatile del presupposto funzionale della rilevanza e indispensabilità ai fini dell'accertamento, sarebbero utilizzabili nei «procedimenti diversi» ogni qualvolta sono utilizzabili nello stesso procedimento ma altresì del tutto irrazionale perché, in radicale contrasto con la propria *ratio*, consentirebbe l'utilizzo dei risultati delle intercettazioni – con riferimento a quei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ma che non rientrano tra quelli di cui all'art. 266, comma 1, c.p.p. – anche in casi in cui detto utilizzo è escluso nell'ambito dello stesso procedimento.

Conclusivamente, quindi, la nuova formulazione dell'art. 270, comma 1, c.p.p., secondo cui «i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1», va intesa nel senso che condizione dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale le intercettazioni sono state disposte è che detti risultati siano rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza e che, al contempo, rientrino nel catalogo dei reati per i quali l'art. 266, comma 1, c.p.p. consente



il ricorso all'attività di intercettazione.

Così intesa la nuova formulazione dell'art. 270, comma 1, c.p.p., anche ritenendo la stessa applicabile al caso di specie, i risultati delle intercettazioni disposte nel procedimento relativo all'omicidio di [REDACTED] non sono utilizzabili nel presente procedimento in relazione ai delitti di induzione alla prostituzione contestati nei capi D) e G), rispettivamente, a [REDACTED] a [REDACTED] atteso che il delitto di cui all'art. 3, comma 1°, n. 8), della legge 75/1958, pur rientrando tra quelli per i quali è possibile il ricorso alle intercettazioni, non figura tra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

All'inutilizzabilità di detti risultati, che esauriscono la piattaforma dimostrativa riguardante i reati di cui ai capi D) e G) dell'imputazione, consegue la completa mancanza di prova di tali reati.

Anche in questa diversa ottica, quindi, va confermato che, in ogni caso, [REDACTED] e a [REDACTED] vanno assolti dai reati a loro ascritti, rispettivamente, nel capo D) e nel capo G) dell'imputazione, perché manca la prova che il fatto sussiste.

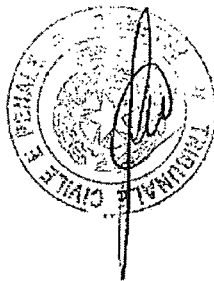
L'assoluzione di [REDACTED] dall'unico reato a lui in questa sede ascritto, per il quale lo stesso risulta destinatario della misura cautelare dell'obbligo di dimora, importa che detta misura, ancorché ineseguita stante la sottoposizione del [REDACTED] nell'ambito di altro procedimento, a restrizione in carcere, vada dichiarata cessata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 532 del codice di rito.

4. La valutazione dei restanti addebiti. A diversa conclusione deve giungersi in ordine ai reati di "prostituzione minorile" di cui all'art. 600 *bis*, comma 1, c.p. contestati a [REDACTED] nei capi A) e A1) e a [REDACTED] nel capo C) dell'imputazione.

In relazione a detti reati, infatti, i risultati delle intercettazioni disposte nel procedimento penale relativo all'omicidio di [REDACTED] sono utilizzabili a norma dell'art. 270, comma 1, c.p.p., quale che sia la formulazione che si ritenga applicabile al caso di specie, in quanto rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti rientranti sia tra quelli previsti dall'art. 266 c.p.p. per i quali è possibile disporre le intercettazioni, sia tra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza dall'art. 380 del codice di rito.

Va dato atto che tale attività di captazione costituisce la base probatoria più consistente per la vicenda in esame non soltanto sotto un profilo quantitativo, ma anche, e soprattutto, per la chiarezza e l'univocità dei contenuti.

I protagonisti, infatti, non sospettando in alcun modo di essere oggetto di attenzione



investigativa, conversano tra loro in termini espliciti e senza ricorrere ad alcun linguaggio criptato non lasciando dubbi in ordine alla natura delle attività poste in essere.

In più di un'occasione, peraltro, gli imputati commentano ampiamente i fatti accaduti confermando il verificarsi degli stessi e fornendone, così, ulteriore prova.

Con riferimento, innanzitutto, all'addebito di cui al capo A) dell'imputazione, il contenuto delle intercettazioni non consente di dubitare in alcun modo né della sussistenza del reato né della responsabilità dell'imputata [REDACTED]

Costei, in accordo con il [REDACTED] ha architettato uno stratagemma volto a consentire allo stesso [REDACTED] di avere un rapporto sessuale con [REDACTED] in cambio di un'utilità in denaro mentre la minore si trovava unitamente alla famiglia in casa di uno zio a [REDACTED] e non a [REDACTED] come erroneamente indicato nel relativo capo di imputazione).

Più specificamente, nella serata del 6 agosto 2021 la [REDACTED] come da accordi con il [REDACTED] lasciava con un pretesto l'abitazione del cognato unitamente allo stesso e al marito, avvertendo il complice nel momento in cui questi vi avrebbe potuto avere libero accesso.

In questo modo, il [REDACTED] si recava presso l'appartamento in cui si trovava [REDACTED] consumava con lei un rapporto sessuale completo.

La lettura delle captazioni acquisite offre la possibilità di ricostruire cronologicamente i fatti e tutto l'iter organizzativo nonché di percepire la ferma determinazione della [REDACTED] a consentire al [REDACTED] di avere rapporti sessuali con la propria figlia senza mostrare mai segni di dubbio o perplessità in ordine all'opportunità della cosa, giungendo, perfino, a fantasticare, su impulso del [REDACTED], sulla possibilità di avere ella stessa rapporti sessuali di gruppo con il predetto e la figlia minore.

Tanto crude quanto eloquenti, poi, sono le conversazioni captate tra la [REDACTED] ed il [REDACTED] successive alla consumazione del rapporto sessuale dello stesso [REDACTED] con [REDACTED], dalle quali emerge la soddisfazione dei due, che si ripromettono di ripetere l'esperienza, magari sperimentando un rapporto a tre.

Rinviando per l'analisi integrale di tali conversazioni alla loro analitica esposizione contenuta, tra l'altro, nelle informative dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di [REDACTED] del 10.9.2021 e del 24.11.2021, nella quale si dà conto, tra l'altro, dell'ideazione e della certosina organizzazione, da parte di [REDACTED] e [REDACTED], dell'incontro sessuale tra [REDACTED], figlia minore della [REDACTED] e lo stesso [REDACTED] nonché di tutto il susseguirsi delle tappe che conducono alla finale attuazione, in data 6.8.2021 in quel di [REDACTED] l'indicazione [REDACTED] è frutto evidente di un refuso che in nulla ha inciso sul diritto di



[REDACTED]

difesa dell'imputata, che perfettamente ha inteso l'addebito, complessivamente chiarissimo sulla base degli atti) di quanto programmato, di seguito si fa riferimento, per la loro fondamentale valenza dimostrativa, ad alcuni passi delle conversazioni che hanno immediatamente preceduto e seguito l'incontro sessuale tra [REDACTED]; [REDACTED]

Il dato di partenza è costituito da una lunga conversazione in cui il [REDACTED] esprime il proprio rammarico per il fatto che non sia ancora riuscito a realizzare il proprio sogno erotico di avere un rapporto con [REDACTED], figlia minorenni di [REDACTED]

Dato che emerge, tra l'altro, dalla conversazione tra [REDACTED] e [REDACTED] zio intercorsa l'1.1.2021, intrattenuta poco dopo la mezzanotte attraverso un'applicazione di messaggistica istantanea ([REDACTED] e [REDACTED])

[REDACTED] Di una cosa sola sn rimasto deluso un po'
[REDACTED] Di che?
[REDACTED] Che cosa?
[REDACTED] Vediamo se ci arrivi di una cosa che si sperava di fare
[REDACTED] Lo so pero non dimenticare quando sono rimasta da sola e ho cercato di fare avverare quello che speravamo di fare apparte che ti ho deluso per mia figlia
[REDACTED] Ed io per quello mi riferisco
[REDACTED] Era un mio desiderio
[REDACTED] Pur pagando casa ecc ecc
[REDACTED] Lo so ma non e colpa mia lei lo sai che ragiona cosi"

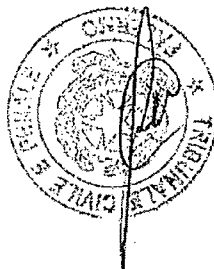
Si giunge, dunque, all'agosto 2021 allorquando il [REDACTED] offre alla [REDACTED] l'opportunità per porre rimedio a tale situazione e consumare, finalmente, il tanto agognato rapporto con la minore "Se tu nn c' la fai vuoi rimediare? ho una proposta" (cfr. conversazione di cui al progr. [REDACTED]).

È in questo frangente che il [REDACTED] propone alla [REDACTED] uno stratagemma che consentirà allo stesso di incontrarsi con [REDACTED]

La [REDACTED] invero, dovrà, con un pretesto, allontanarsi dall'abitazione del cognato insieme allo stesso e al marito avvertendo il [REDACTED] quando la casa sarà libera.

Dal canto proprio, il predetto avvertirà la [REDACTED] quando potrà farvi rientro: *"Trova il modo di uscire tu con [REDACTED] e [REDACTED] e visto che rosa poi deve rientrare a scuola la lasci sola a casa magari con [REDACTED] che dorme tu vai che ne so al mare con loro ed lasci a [REDACTED] solo così posso restare io. Pu dire che ci annoia uscire e rimane con [REDACTED]"* (cfr. [REDACTED]; e ancora *"tu e nn devi rientrare se prima [REDACTED] ti avvisa che e tutto finito"* (cfr. [REDACTED])

Approfittando di questa assenza, con la complicità della [REDACTED] il [REDACTED] riuscirà, così, a consumare il rapporto sessuale con la [REDACTED] come emerge dalle



conversazioni successive al fatto.

Alla domanda su come fossero andate le cose, il [redacted] risponde, infatti, *"Tutto liscio anche se ogni tanto [redacted] piangeva"* (cfr. progressivo 17446 del 6.8.21, ore 22.32 circa) mentre la [redacted], da un lato si compiace per il fatto di aver soddisfatto il desiderio dell'amante, dall'altro si rammarica di essere rimasta esclusa *"Capito apposto sono stata di parola ora sono io quella che sono rimasta a bocca asciutta"* [redacted]

Ancora a riprova della realizzazione del piano, può riportarsi la conversazione del 6.8.2021 allorquando la [redacted] chiede al [redacted] se avesse o meno interrotto il coito ([redacted])

Ma sei venuto dentro amo

Ma che sei foddì nn l'avrei mai fatto sn uscito molto prima

Ok amo

apposto allora ti e piaciuto amo.

Merita evidenziare, infine, il ritorno economico che alla [redacted] derivava dalla vicenda e consistente nella remissione di un debito che il [redacted] vantava nei confronti della predetta desumibile dalle parole dello stesso [redacted] allorquando le dice *"Ti faccio pure lo sconto sul prestito. Vuoi sapere di quanto?"* [redacted]

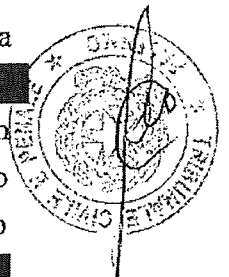
[redacted] e, ancora, *"Ma nn ha importanza qua si parla che voglio regalare qualcosa togliere qualcosa tipo i 75 euro E ne restano 100"* (cfr. [redacted] progressivi [redacted])

Per il reato di cui al capo A) dell'imputazione, quindi, alla stregua delle considerazioni che precedono, va affermata la penale responsabilità dell'imputata [redacted]

A conclusione diversa deve giungersi, invece, in ordine al reato di cui al capo A1) dell'imputazione.

E invero, al di là delle suggestioni collegate all'impegno di [redacted] nell'assistenza casalinga a [redacted] e alla complessiva vicenda che vede la stessa [redacted] senza dubbio profittare illecitamente della figlia minore [redacted] Rosa, anche inducendola alla prostituzione, dal compendio probatorio agli atti non emerge alcun dato dimostrativo di un ruolo, materiale o anche solo morale, svolto dall'imputata [redacted] con specifico riferimento a quanto oggetto dell'addebito qui considerato, ossia all'induzione o al favoreggiamento della prostituzione di [redacted] nei riguardi di [redacted]

Si è già detto del giudizio negativo circa la capacità a testimoniare di [redacted], le cui dichiarazioni, pertanto, non possono essere poste a base di un'affermazione di responsabilità.



[redacted]

In ogni caso, nell'assai scarso passaggio in cui è possibile scorgere, nelle dichiarazioni della persona offesa, un riferimento al [REDACTED] quale soggetto a favore del quale l'imputata [REDACTED] avrebbe indotto la figlia [REDACTED] a prostituirsi, dette dichiarazioni contrastano con le risultanze delle intercettazioni che, sebbene svolte ad ampio raggio e per un assai consistente arco temporale, non evidenziano alcun autonomo contatto tra [REDACTED] e [REDACTED] rispetto ad atti sessuali del primo con [REDACTED].

Dal reato in questione, pertanto, [REDACTED] va assolta perché manca la prova che il fatto sussiste.

Va, invece, affermata la penale responsabilità di [REDACTED] per il reato a lei ascritto nel capo C) dell'imputazione.

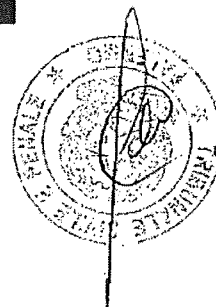
Già il contenuto di alcune conversazioni oggetto di intercettazione nel procedimento relativo all'omicidio di [REDACTED] risulta pienamente dimostrativo, come tale rilevante e indispensabile ai fini del relativo accertamento, del reato in questione e della responsabilità dell'imputata [REDACTED] per l'induzione e il favoreggiamento della prostituzione della sorella minore [REDACTED] nei riguardi di [REDACTED].

In altri termini, alcune conversazioni tra [REDACTED] e [REDACTED] non lasciano dubbio alcuno sulla condotta della [REDACTED] volta a organizzare e realizzare un incontro tra la sorella minore [REDACTED] e l'anziano [REDACTED] finalizzato alla consumazione di un rapporto sessuale a pagamento.

Rinviando anche in questo caso all'analitica esposizione contenuta nelle due informative dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di [REDACTED] sopra richiamate, va detto che dal contenuto delle conversazioni intercettate emerge, in primo luogo, il forte attaccamento di [REDACTED] a [REDACTED] della quale l'uomo si dichiara innamorato.

Dallo stesso contenuto si ricava altresì che i due consumano rapporti sessuali per i quali la donna si fa corrispondere utilità di vario genere, prevalentemente in denaro, e che, stante l'intensità di tali rapporti, il [REDACTED] giunge a paventare la possibilità che egli fosse l'artefice dello stato di gravidanza che in quel frangente temporale segnava la condizione della donna, del che si dichiarava pronto ad assumersi, qualora il dato fosse comprovato, la corrispondente responsabilità.

[REDACTED] consapevole dell'attaccamento del [REDACTED] nei propri confronti e, verosimilmente, intenzionata a non perdere i benefici legati al rapporto con quest'ultimo, gli procura incontri sessuali con la madre e, per quanto di interesse, con la sorella minore.



[REDACTED]

Tanto è incontrovertibilmente desumibile dalle conversazioni intercettate il 23 agosto 2021.

In una prima conversazione ([REDACTED]) il [REDACTED], cogliendo lo spunto offertogli dall'odierna imputata circa la possibilità di un rapporto sessuale con la sorella, le chiede quanto segue: *"dimmi una cosa... ma come è questo fatto di [REDACTED] Dice che tu mi devi dire... mi devi dire una cosa di [REDACTED]. vero è?"*; e ancora, in seguito alla risposta affermativa dell'interlocutrice (sì), il [REDACTED] insiste: *"eh... ascolta a me... tu... che mi devi dire di [REDACTED] Che me la posso "fottere" (ndr avere un rapporto sessuale) può essere?"*. Domande alle quali l'odierna l'imputata dava di nuovo risposta affermativa (sì) avendo cura, però, di precisare che il prezzo era sempre quello usuale di cinquanta euro *"però sempre "tanto"! Lo sai! [...] sempre quel prezzo! [...] sempre cinquanta!"* ([REDACTED]) prezzo che il [REDACTED] si dichiarava ben lieto di corrispondere *(certo [...] non si sa questo? [...] può essere mai che non le davo i cinquanta? [...] può essere mai che non le davo i cinquanta?)*.

Inoltre, [REDACTED] chiede, in aggiunta ai cinquanta euro dovuti per il rapporto sessuale con la minore [REDACTED] altri quaranta euro *(ascolta a me... ti avevo chiamato se mi potevi portare quaranta euro)* e [REDACTED] entusiasta rispetto alla prospettiva di un imminente rapporto con [REDACTED] relativamente al quale si informa se esso risponda a un desiderio della minore o se fosse stato stabilito da altri *(ma le è venuto a lei il desiderio di fottere con me? Oppure... siete stati voi altri a combinare la cosa?)*, si dichiara pronto a corrispondere anche tali ulteriori 40 euro *(sì... sì... te li porto, non ti preoccupare)*.

Le intercettazioni successive dimostrano, poi, l'effettiva attuazione di quanto concordato.

Infatti, adempiendo all'accordo convenuto *(va bene! Comunque... più tardi ti chiamo io... va bene? [...] Dopo le quattro ah!)*, nella medesima giornata, poco dopo le 16:00, [REDACTED] telefonava a [REDACTED] e i due stabilivano dove incontrarsi da lì a pochissimo per dare esecuzione a quanto convenuto ([REDACTED])

[REDACTED]: dove ci incontriamo?

[REDACTED]: per me... pure qui sotto, agli alberi, dov'è ci siamo visti ultimamente

[REDACTED]: dove sei lì? Dove sono gli alberi?

[REDACTED]: sì! Lì sotto puoi venire

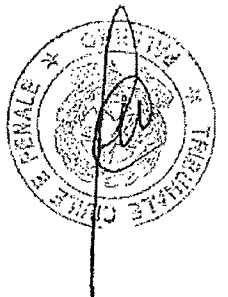
[REDACTED]: va bene, allora io di corsa

[REDACTED]: va bene ok!

[REDACTED]: ciao

[REDACTED]: ciao

Per il reato oggetto dell'addebito sub D), dunque, come anticipato, va affermata la



penale responsabilità dell'imputata [REDACTED]

5. Circostanze, trattamento sanzionatorio e statuizioni consequenziali.

Sia a [REDACTED] in relazione al reato di cui al capo A) dell'imputazione sia a [REDACTED] in relazione al reato di cui al capo C), viene contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11), c.p., per avere la prima abusato dell'autorità a lei derivante dalla qualità e dal ruolo di genitore della persona offesa e per avere la seconda abusato dell'autorità a lei derivante dalla qualità e dal ruolo di sorella della persona offesa minorenni.

Senza dubbio la circostanza ricorre in entrambi i casi.

In tal senso militano in modo inequivocabile, in uno con l'oggettiva sussistenza del rapporto formale di autorità, tanto della madre nei confronti della figlia per quanto riguarda la [REDACTED] quanto della sorella nei confronti della germana minorenni per quanto riguarda l'imputata [REDACTED] il contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali emerge la condotta abusiva.

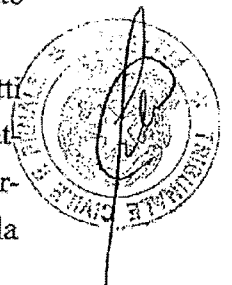
In particolare, mentre per quanto riguarda la posizione di [REDACTED] la condotta abusiva, è con assoluta evidenza connessa alla gravissima distorsione del ruolo genitoriale, sfruttato per sottoporre a gravi condotte illecite la persona offesa, quanto a [REDACTED] è eloquente il dialogo, già preso in esame trattando dell'addebito in questione, tra la stessa e [REDACTED] in cui i due si accordano circa la consumazione di un rapporto sessuale a pagamento tra lo stesso [REDACTED] e [REDACTED]

Emerge con tutta evidenza il ruolo di sudditanza di [REDACTED] rispetto alla sorella maggiore, la quale, sostanzialmente, dispone a proprio piacimento della sorella minore e può, con assoluta sicurezza, non solo contrattare con un terzo circa i favori sessuali della sorella ma può altresì tranquillizzare e rassicurare il suo interlocutore, dicendogli che avrebbe pensato lei a convincere la sorella e a condurla al convenuto appuntamento sessuale.

Sotto altro profilo, mentre con riferimento a [REDACTED] non risulta dagli atti alcun elemento suscettibile di essere valorizzato, neppure genericamente, in termini attenuanti della gravità del fatto, onde non possono riconoscersi alla [REDACTED] le circostanze attenuanti generiche, a diversa conclusione deve pervenirsi relativamente alla posizione di [REDACTED]

In tal senso, infatti, risulta significativo il contesto personale e socio-familiare di riferimento.

[REDACTED], infatti, appena maggiorenne all'epoca dei fatti, veniva già da tempo sfruttata sessualmente dal [REDACTED] che remunerava il suo asservimento ses-



[REDACTED]

suale con ricariche telefoniche e, soprattutto, dazioni di denaro di cui, peraltro, [REDACTED] aveva forte bisogno per lo stato di indigenza, accresciuto dall'essere, pur così giovane, già madre di due figli e in attesa di un terzo, tanto da non essere, spesso, nelle condizioni di comprare del cibo.

Tutto ciò, in uno con lo stato di incensurata dell'imputata, appaiono complessivamente dati significativi di un'attenuazione della gravità del fatto e, pertanto, valorizzabili quali circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62 *bis* del codice penale.

Inoltre, in considerazione dell'assai rilevante ruolo che tali dati appaiono avere esercitato nella dinamica dei fatti, ad essi va riconosciuto valore prevalente rispetto alla contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 11), del codice penale.

Passando, a questo punto, alla determinazione del trattamento sanzionatorio, l'arco edittale nell'ambito del quale stabilire la pena base da cui prendere le mosse ai fini del pervenimento della pena finale da applicare alle imputate è compreso tra il minimo di anni 6 di reclusione ed € 15.000 di multa e il massimo di anni 12 di reclusione ed € 150.000 di multa.

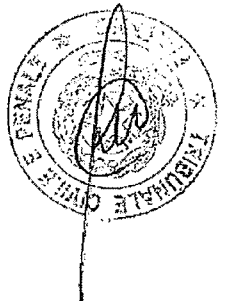
Per [REDACTED] tenuto conto della particolare gravità del fatto e dell'intensissima determinazione criminosa, tenuta ferma per lungo tempo e portata a termine con accurata organizzazione, perfino lasciando presente sul luogo dell'illecito commercio sessuale la figlia più piccola [REDACTED] e considerata la negativa personalità dell'imputata, avuto altresì riguardo a tutti gli altri indici di cui agli artt. 132 e 133 c.p., detta pena base va stabilita in misura assai significativamente superiore al minimo edittale e, in concreto, in anni 8 e mesi 6 di reclusione ed € 18.000 di multa.

Va quindi apportato l'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11), c.p., aumento che, in concreto, tenuto conto della valenza significativa che il dato circostanziale esercita nel caso in esame, va determinato in anno 1 e mesi 6 di reclusione ed € 3.000 di multa, sì da pervenire alla pena di anni 10 di reclusione ed € 21.000 di multa.

A tale pena, infine, va apportata la diminuzione di un terzo in ragione del rito prescelto dall'imputata.

La pena finale da applicare a [REDACTED] pertanto, è quella di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed € 14.000 di multa.

Per [REDACTED] invece, tenuto conto della complessiva dinamica della vicenda e della personalità dell'imputata, considerata anche la giovanissima età della stessa e avuto riguardo a tutti gli indici di cui agli artt. 132 e 133 c.p., la pena base, ancorché non attestabile nella misura minima, stante la gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate (v. anche perizia sulla persona offesa), va certamente stabilita in misura meno consistente di quella stabilita per [REDACTED] e, in concreto,



[REDACTED]

in atti 7 di reclusione ed € 17.000 di multa.

A essa va apportata la diminuzione per le ritenute circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 *bis* c.p., valutate prevalenti alla contestata circostanza aggravante.

Infine, alla pena così ridotta, pari ad anni 6 di reclusione ed € 15.000 di multa, va apportata l'ulteriore diminuzione di un terzo per il rito prescelto dall'imputata.

La pena finale da applicare a [REDACTED] per il reato a lei ascritto nel capo C) dell'imputazione, pertanto, è quella di anni 4 di reclusione ed € 10.000 di multa.

Alle rispettive condanne conseguono *ex lege* la posizione a carico delle imputate [REDACTED] e [REDACTED] del pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante il periodo di custodia cautelare (artt. 442, 535 e 692 c.p.p.).

Conseguono altresì l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici di [REDACTED] e per anni cinque di [REDACTED]; la sospensione di [REDACTED] dall'esercizio della responsabilità genitoriale per una durata pari al doppio della pena detentiva alla stessa applicata, ossia per anni 13 e mesi 4 (art. 34, comma 2°, c.p.); l'interdizione perpetua di entrambe le imputate condannate da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno (art. 600 *septies*.2, comma 1°, n. 2, c.p.), l'esclusione di entrambe dal diritto agli alimenti e dalla successione rispetto a [REDACTED] sostegno (art. 600 *septies*.2, comma 1°, n. 3, c.p.); l'interdizione perpetua della stessa da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori sostegno (art. 600 *septies*.2, comma 2°, c.p.).

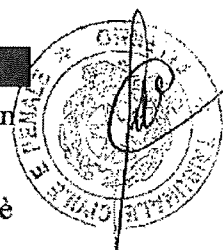
Pronunciando sentenza di condanna, va presa in considerazione la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti delle imputate dalla parte civile costituita.

Al riguardo, non v'è dubbio sul danno che le condotte per le quali imputate [REDACTED] e [REDACTED] sono state condannate hanno provocato un grave danno, sia patrimoniale sia non patrimoniale, alla vittima [REDACTED]

Come emerge anche dalla relazione peritale della dr.ssa [REDACTED] infatti, gravissimo è in nocumento che [REDACTED] ha subito a causa delle anzidette condotte.

La liquidazione dei danni, peraltro, non può essere effettuata alla stregua delle prove acquisite, anche in considerazione della tipologia del rito prescelto dalle imputate. Le parti, pertanto, ai sensi dell'art. 539 comma 1 c.p.p., vanno rimesse dinanzi al competente giudice civile.

Va comunque liquidata in favore delle parti civili una provvisoria di €. 15.000, somma corrispondente ad un danno per il quale, in ragione del solo profilo non patrimoniale, può ritenersi già raggiunta la prova.



[REDACTED]

Ai sensi dell'art. 541 c.p.p., inoltre, le imputate vanno condannate al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili, spese che si liquidano come in dispositivo, e il cui pagamento, trattandosi di parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, va disposto in favore dello Stato.

La pluralità e gravità delle imputazioni sta alla base del termine, indicato in dispositivo, ai sensi dell'art. 544 c.p.p., per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442 e 530, comma 2, c.p.p., assolve [redacted] dal reato a lei ascritto nel capo A1), [redacted] dal reato a lei ascritto nel capo D) dell'imputazione e [redacted] dal reato a lui ascritto, perché manca la prova che il fatto sussiste.

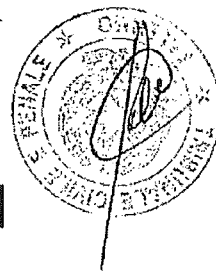
Visti gli artt. 442 e 532 c.p.p., ordina la liberazione di [redacted] con esclusivo riferimento al reato di cui al capo D) dell'imputazione, ferma la detenzione ad altro titolo, e dichiara cessata la misura cautelare dell'obbligo di dimora applicata nell'ambito del presente procedimento a [redacted]

Visti gli artt. 600 *bis*, 61, n. 11), 69, 132 e 133 c.p. nonché 442 e 533 c.p.p., dichiara [redacted] responsabile del reato a lei ascritto nel capo A) dell'imputazione e [redacted] del reato a lei ascritto nel capo C) dell'imputazione e, riconosciute a [redacted] le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 *bis* c.p. e ritenute le stesse prevalenti sulla contestata circostanza aggravante, con la diminuzione per il rito prescelto, condanna [redacted] alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed € 14.000,00 di multa e [redacted] alla pena di anni 4 di reclusione ed € 10.000,00 di multa.

Visti gli artt. 442, 535 e 692 c.p.p., pone a carico delle imputate [redacted] e [redacted] il pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Visti gli artt. 29, 32, 34 e 600 *septies.2* c.p., dichiara: [redacted] interdetta in perpetuo dai pubblici uffici, sospesa dall'esercizio della responsabilità genitoriale per anni 13 e mesi 4 nonché in stato di interdizione legale durante la pena; [redacted] interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; entrambe le predette imputate interdette in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno; escluse dal diritto agli alimenti e dalla successione rispetto a [redacted]; interdette da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

Visti gli artt. 538, 539 e 541 c.p.p. nonché 110 del d.P.R. 115/2002, condanna le imputate [redacted] e [redacted] al risarcimento del danno in favore [redacted]



della parte civile costituita, rimettendo le parti per la liquidazione dinanzi al competente giudice civile, e al pagamento in favore della stessa parte civile di una provvisionale di € 15.000,00; condanna altresì le predette imputate al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, spese che liquida in € 1.300,00, di cui dispone il pagamento in favore dello Stato.

Visti gli artt. 442 e 544, comma 3, c.p.p., indica in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

Palermo, 4 maggio 2023

L'Assistente Giudiziario
Domenica Bellomare

Depositato in Cancelleria
Palermo, li 02/08/2023

L'Assistente Giudiziario
Domenica Bellomare



Il Giudice
Giuliano Castiglia

03 AGO. 2023

Comunicato al PG

L'Operatore Giudiziario
Letizia Stassi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Rosanna La Sala

